Gestione-Rifiuti.it



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 9 del 18 febbraio 1995

Modifica dell' art. 32 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21
« Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del DPR 915/92.
Funzioni della regione e delle province »

(B.U.R. Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1995)

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

- 1. Il primo comma dell' art. 32 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21 è sostituito:
- « 1. La regione, in accordo con le amministrazioni provinciali competente per territorio, può autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai piani provinciali, la realizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e/ o lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili o di frazioni degli stessi, ai sensi della normativa vigente, i cui progetti esecutivi presentati da soggetti pubblici o privati abbiano i seguenti requisiti:
 - a) presentino caratteristiche di innovazione tecnologica di processo e/ o di prodotto;
 - b) siano corredati da uno studio di compatibilità ambientale, redatto in conformità delle linee guida di cui all' allegato c);
- c) siano stati approvati dal comune sede dell' impianto.





Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 2

1. Entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di applicazione dell' art° 32 della L.R. 1 luglio 1993 n. 21 come modificato dalla presente legge.

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 18 febbraio 1995

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 29 dicembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota dell' 8 febbraio 1995, prot n. 23002/382)

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



